



**COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. Delib

Oggetto: Tassa Rifiuti (Tari) 2020: Conferma tariffe anno 2019

L'anno **duemilavent**i addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore 21:15 nel **Centro Polifunzionale Nerina Bolognesi** previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge., si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**.

Risultano:

Nr. Ord		Presenti	Assenti	Nr. Ord		Presenti	Assenti
1	ERMANN0 PRUZZI	Si		8	TIZIANA DE GIOVANNI	Si	
2	GIUSEPPE RASO	Si		9	PATRIZIA PASOTTI	Si	
3	MICHELA CONTEGNI	Si		10	DONATELLA PASTORE	Si	
4	ORIANNA PIZZUTO	Si		11	SARA CEREGHINI	Si	
5	ALESSANDRO GHIA	-	Si				
6	GIANCARLO PETRONE	Si					
7	ANNALISA NAVICELLA	Si					
					TOTALE	10	1

Sono altresì presenti gli Assessori non Consiglieri Comunali (Partecipanti senza diritto di voto): **Sig. Alessandro Gaiotti e dott.ssa Claudia Berutti**

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Andrea Guazzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Ermanno Pruzzi** in qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: Tassa Rifiuti (Tari) 2020: Conferma tariffe anno 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato:

- il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 52 del D.lgs. 446 del 15.12.1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.
- l’art. 53 c. 16 della L. 388/2000 come modificato dall’art. 27 c.8 della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento”.
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” la quale introduce all'art. 1 (c.738) una nuova disciplina in materia Imu prevedendo l'abolizione della Iuc, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti (Tari) a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione Imu-Tasi in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun Comune dovrà recepire in un apposito regolamento;
- il D.P.C.M 295/2019 che ha previsto il differimento al 31.03.2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.lgs. 267/2000;
- il D.L. 18/2020 che ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali al 31.07.2020;
- l’art. 138 D.L. 34/2020 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (Tari), che l’art. 1, c. 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l’art. 13, c. 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della Tari la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

Considerato che l’art. 1, c. 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento:

- alla predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “*chi inquina paga*”;
- all’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che:

- con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una

metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa Arera, anche a seguito della pubblicazione, in data 31.10.2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

- che, per quanto le delibere adottate dall'Arera non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di Tari dettate dalla L. 147/2013 e s.m.i., l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Visto che ai fini della predisposizione del Pef 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del Pef, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il Pef, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da Arera si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della Tari come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20.04.2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il Pef, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel Pef i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'Arera ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del Pef;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali Arera ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di Pef;
- come gestire le procedure di approvazione del Pef, in relazione alle quali Arera ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di Arera, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

Considerato:

- che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'Arera, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «*in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*».
- che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento Tari 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato

il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell'anno 2020;

- che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;
- che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» (cd. «Decreto Cura - Italia»);
- che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha in primo luogo previsto che, «per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020» e successivamente il D.L. 34 del 19 maggio 2020 ha ulteriormente prorogato ed unificato i termini per l'approvazione delle tariffe, delle aliquote, dei regolamenti dei tributi locali e del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020.
- che il successivo comma 5 dello stesso articolo stabilisce che: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Evidenziato che il piano finanziario 2020 verrà approvato entro il 31.12.2020;

Considerato che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe Tari 2020, il Consiglio Comunale, alla luce di tali nuove disposizioni, intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 D.L. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe Tari 2019 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2019 e riservandosi di ripartire, in tre anni a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio risultante tra i costi del Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

Ritenuto doversi stabilire le scadenze relative alla Tari 2020 come segue:

Scadenza Prima Rata	31.08.2020 (lunedì)
Scadenza Seconda Rata	15.10.2020 (giovedì)
Scadenza Terza Rata	30.11.2020 (lunedì)

Visto/a:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);
- il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, c. 4, D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione: **PARERI FAVOREVOLI**

**Il Responsabile Servizi Finanziari-Tributi
Dott.ssa Claudia Berutti**

Con voti favorevoli resi all'unanimità, essendo n.10 i presenti e n.10 i votanti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe Tari 2020, il Consiglio Comunale intende confermare per l'anno in corso le tariffe Tari 2019 definite con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 6 del 26.02.2019.
3. di riservarsi, di approvare il Piano Finanziario 2020 secondo le disposizioni di cui alla Delibera 31.10.2019 n.443/2019/R/RIF entro il 31.12.2020 e di effettuare il recupero delle maggiori somme in relazione alla Tari 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107 c. 5 D.L. 17.03.2020 n. 18;
4. di stabilire le scadenze relative alla Tari 2020 come segue:

Scadenza Prima Rata	31.08.2020 (lunedì)
Scadenza Seconda Rata	15.10.2020 (giovedì)
Scadenza Terza Rata	30.11.2020 (lunedì)

5. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle modalità e nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.lgs. 267/2000

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Guazzi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torrazza Coste il giorno 29.07.2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Torrazza Coste, 29.07.2020

**IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Rota**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Torrazza Coste,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il è decorso il termine di cui all'art. 134 c.3 del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Torrazza Coste,

IL SEGRETARIO COMUNALE